



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – PARMA**

*Strada Giuseppe Garibaldi 75, I-43121 Parma*

# **LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO DI GRIGLIATURA LUNGO IL CANALE SCOLMATORE DI NORD-OVEST (C.S.N.O.) IN LOCALITÀ CISLIANO (MI)**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

Firmato digitalmente da: ROBERTO LEONE LEOPOLDO KEFFER  
Data: 22/02/2024 15:21:55

**ALLEGATO**

### **Relazione idraulica**

C.U.P. <b>B88B20000340002</b>	C.I.G.	SCALA:  -
Commessa progettista <b>455.03510</b>	Codice elaborato <b>01-PE-B4-R-01</b>	

**PROGETTAZIONE**



**PROGETTISTA:**

ing. Roberto Keffer  
Ordine degli Ingegneri di Milano n. 10669

**APPROVATO**

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

ing. Sabrina Canali

REDATTO E.SANGIOVANNI		VERIFICATO R.KEFFER	
DATA	REVISIONE		
FEBBRAIO 2024	01	-	
OTTOBRE 2022	00	-	

	<b>REP.</b>	<b>ATTI</b>
	<b>PUBBLICI</b>	
	<b>AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO-AIPO</b>	
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	
	Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori afferenti al progetto MI-E-801	
	M "Realizzazione di nuovo manufatto di grigliatura da realizzarsi sul Canale	
	Scolmatore di Nord Ovest (C.S.N.O), in Comune di Cisliano (MI). "- CUP:	
	B88B20000340002-	
	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
	L'anno duemila....., il giorno ....., del mese di .....	
	<b>Tra</b>	
	L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (d'ora in poi "AiPo") nella veste di	
	stazione appaltante, con sede in Parma, Strada Garibaldi n. 75, Codice	
	Fiscale 92116650349, rappresentato da ..... nato a	
	..... il.....e domiciliato presso la sede do AIPO,	
	nella qualità di Ufficiale Rogante di AIPO, competente a ricevere gli atti in	
	forma pubblico amministrativa ai sensi della normativa vigente;	
	<b>e</b>	
	<b>l'Impresa</b> ..... con sede in ....., CAP	
	..... di seguito per brevità denominata Impresa..... o	
	appaltatore, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato	
	Agricoltura di..... n. .... rappresentata da	
	..... nato a ..... il.....e domiciliato	
	presso la sede dell'Impresa nella sua qualità di	
	<b>1</b>	

	.....	
	<b>(in alternativa, in caso di procura)</b>	
	e domiciliato/a presso la sede dell'Impresa nella sua qualità di Procuratore	
	Speciale/Generale, munito degli idonei poteri a quanto <i>infra</i> in forza di	
	procura speciale/generale autenticata nella sottoscrizione dal	
	Dott..... Notaio in... .., iscritto presso il Collegio dei Distretti	
	Notarili Riuniti di .....in data.....Repertorio n. ....Raccolta n.	
	....., registrata all'Agenzia delle Entrate di .....al n.	
	.....Serie.....che, in copia su supporto informatico conforme	
	all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'Art.23 del D.	
	Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera "A" perché ne	
	formi parte integrante e sostanziale;	
	<b>(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento</b>	
	<b>temporaneo di Imprese)</b>	
	l' <b>Impresa</b> .....che compare nel presente atto in proprio e in	
	qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le	
	Imprese .....come sopra costituita per una quota di ....e l'Impresa con	
	sede in ...Via/Piazza n..... CAP .....Codice Fiscale, Partita IVA	
	e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di	
	Commercio Industria Artigianato Agricoltura di..... n.	
	.....in qualità di mandante per una quota di .....	
	Tale R.T.I, costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di	
	mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza a	
	Rogito autenticato nelle firme del Dott....., Notaio in... .., iscritto	
	presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di .....in	

	data.....Repertorio n. ....Raccolta n. ...., registrato	
	all'Agenzia delle Entrate di .....al n. ....Serie... che, in	
	copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su	
	supporto cartaceo ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs.n. 82/2005, debitamente	
	bollato, si allega sotto la lettera “...” perché ne formi parte integrante e	
	sostanziale.	
	Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale	
	Rogante sono personalmente certo, di comune accordo le parti sopra	
	nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza dei	
	testimoni, con il mio consenso.	
	<b>Premesso che</b>	
	- con Determinazione del ..... n ..... del _/.../202...del	
	Dirigente Coordinatore dell'Area Lombarda Dott. Ing. Marco La Veglia	
	esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto esecutivo relativo	
	ai lavori denominati “Realizzazione di nuovo manufatto di grigliatura da	
	realizzarsi sul Canale Scolmatore di Nord Ovest (C.S.N.O), in Comune di	
	Cislano (MI)” con i relativi piani di Sicurezza e Coordinamento redatti ai sensi	
	della vigente normativa per un importo di Euro 3.468.495,29 (tremilioni	
	quattrocentosessantottomilaquattrocentonovantacinque /29) per lavori	
	soggetti a ribasso, oltre a Euro 719.802,63 (	
	settecentodiciannovemilaottocentodue,63) per costi della manodopera non	
	soggetti a ribasso, oltre a Euro 122.000,00 (centoventiduemila /00) per oneri per	
	l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a	
	ribasso, per un importo a base di gara di Euro	
	4.310.297,92(quattromilionitrecentodiecimila duecentonovantasette/92);	
	3	

	-Con determinazione del Dirigente Coordinatore dell'Area Lombarda Dott.	
	Ing. Marco La Veglia n... in data.../.../ 2024 è stato disposto di appaltare i	
	lavori tramite “ <i>procedura negoziata senza bando di gara</i> ” ai sensi dell’Art. 50	
	del D.Lgs. n 36/2023e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa ai sensi dell’Art. 108 del D.Lgs. n 36/2023 e s.m.i.	
	-con determinazione del Dirigente Coordinatore dell'Area Lombarda Dott.	
	Ing. Marco La Veglia, n... in data ..., esecutiva a norma di legge, sono stati	
	approvati i verbali di gara e conseguentemente l'appalto dei lavori in oggetto	
	è stato affidato all’Impresa .....,per l'importo netto dei lavori pari a € .....(...),	
	oltre a Euro 719.802,63 ( settecentodiciannovemilaottocentodie,63) per	
	costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre a Euro 122.000,00	
	(centoventiduemila /00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già	
	predeterminati e non soggetti a ribasso.	
	-(in caso di avvalimento).in sede di gara l'Aggiudicatario ha dichiarato di	
	ricorrere, ai sensi del’Art. 104 del D.Lgs. n 36/2023 e s.m.i. all'istituto	
	dell'Avvalimento con ....., con sede in ....., Via.....n....C.F. e P.IVA ,	
	giusta documentazione allegata agli atti di gara e conservata nel fascicolo	
	dell'Ufficio;	
	-(in caso di aggiudicazione a Consorzio) il Consorzio ha indicato quali	
	esecutori dei lavori i seguenti Operatori economici consorziati: ..... ;	
	-l'Aggiudicatario predetto garantisce l'esecuzione dell'appalto mediante	
	polizza fideiussoria assicurativa a titolo di cauzione definitiva;	
	-è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)	
	dell'Aggiudicatario, con esito regolare;	
	-ai fini dell’adempimento alle norme in materia di lotta alla criminalità ed alla	
	4	

	delinquenza organizzata di tipo mafioso, AlPo ha richiesto il rilascio della	
	comunicazione/informazione antimafia dell'Aggiudicatario, che si è risolto	
	con esito regolare;	
	OPPURE	
	-l'Aggiudicatario risulta inserito nell'elenco delle Imprese iscritte nella lista dei	
	fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di	
	infiltrazione mafiosa – White list – ai sensi della legge 190/2012, del	
	D.P.C.M.18/04/2013 e dell'Art. 29 del D.L. 24/06/2014, n 90 e s.m.i. della	
	Prefettura di ;	
	OPPURE	
	-ai fini dell'adempimento alle norme in materia di lotta alla criminalità ed alla	
	delinquenza organizzata di tipo mafioso si dichiara che per la stipula del	
	presente atto si ricade nell'ipotesi di cui all'Art. 83 comma 3 ,lettera e) del	
	D.Lgs. 06/09/2011 n 159 e s.m.i.	
	- le parti si danno reciprocamente atto che attualmente nessuna di esse ha	
	ragione di credito nei confronti dell'altra a nessun titolo in relazione ai rapporti	
	tra di essi , relativi all'esecuzione del lavoro pubblico oggetto del presente	
	atto e degli atti a questo presupposti;	
	- prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente in conformità all'art.	
	4 D.M. 49/2018, L'impresa ha preso conoscenza dello stato dei luoghi	
	ove verranno eseguiti i lavori nonchè delle condizioni particolari e generali del	
	contratto , avendo compiuto il sopralluogo in data ... verificando: 1)	
	l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le	
	indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 2) l'assenza di impedimenti	
	alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti	
	5	

	effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;3) la conseguente	
	realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno , al tracciamento, al	
	sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.	
	- l'Appaltatore..... è in possesso di attestazione SOA n.	
	...../...../00 in corso di validità ed è pertanto in possesso della	
	categoria ..... - classe ..... - necessaria per l'esecuzione	
	dell'appalto;	
	-l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti economico-finanziari e	
	tecnico-organizzativi richiesti nella lex specialis di gara;	
	<b>(in alternativa, in caso di mancata acquisizione antimafia)</b>	
	- il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte della	
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di _____, della	
	comunicazione antimafia, richiesta da AIPo in data _____, per	
	l'Appaltatore _____, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre	
	2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa	
	dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza	
	o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; il presente	
	contratto e' pertanto, sottoposto a condizione risolutiva derivando dall'esito	
	negativo delle verifiche antimafia ex D.Lgs. N 159/2011, l'inefficacia dello	
	stesso, con ogni conseguenza di legge;	
	- al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore ha	
	comunicato tutti i dati richiesti ex lege;	
	-l'Appaltatore ha, inoltre, prodotto tutte le garanzie imposte ex lege e dai	
	documenti di gara;	
	-in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel	
	6	

	disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto,	
	nonché il Capitolato speciale d'appalto, il Progetto esecutivo con i relativi	
	allegati (come definito ai sensi del successivo articolo 2 del presente	
	contratto) posti a base di gara;	
	- con il presente contratto AIPo intende, pertanto, conferire all'Appaltatore	
	l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori afferenti al progetto	
	esecutivo "Realizzazione di nuovo manufatto di grigliatura da realizzarsi sul	
	Canale Scolmatore di Nord Ovest (C.S.N.O), in Comune di Cisliano (MI)" .	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b><u>Articolo 1 – Oggetto del Contratto ed allegati</u></b>	
	Il presente contratto viene stipulato tra:	
	- Agenzia Interregionale per il Fiume Po ( C.F. 92116650394) nella	
	persona del Dirigente Coordinatore dell'Area Lombarda Dott. Ing.	
	Marco La Veglia, che interviene nel presente atto non in proprio, ma	
	in forza dei poteri che gli derivano dallo statuto dell'Agenzia in nome	
	e per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce e	
	- L'Appaltatore ..... con sede in ..... nella persona del legale	
	rappresentante .....	
	L'Operatore Economico rappresentato come sopra detto, nella sua qualità	
	di Aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi, con il presente atto legalmente e	
	formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere e provviste, in conformità	
	al presente atto contrattuale ed a tutti i suoi allegati, che vengono firmati in	
	segno di piena ed incondizionata accettazione delle parti contraenti e	
	dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	7	



	Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur	
	non materialmente allegati e concorrono a determinare il contenuto i	
	seguenti documenti:il Capitolato Genrale per l'Appalto delle Opere	
	dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n 145/2000	
	e s.m.i, limitatamente alle norme ancora vigenti, il D.Lgs. n 36/2023 e s.m.i.,	
	il D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i, il D.M. n 49/2018 e s.m.i e l'Offerta tecnica	
	presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara.	
	Il presente contratto è stipulato a corpo.	
	Sono compresi nell'appalto tutti i Lavori, le prestazioni, le forniture e le	
	provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta e realizzata	
	a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato	
	Speciale, in conformità al Progetto esecutivo ed ai relativi allegati, dei quali	
	l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; a tal	
	riguardo si obbliga a sostenere tutti gli oneri e le spese, nessuno escluso od	
	eccettuato, per l'esecuzione dell'appalto e per le attività ivi previste,	
	comprese quelle di organizzazione e di controllo in corso d'opera necessarie	
	ad assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dei Lavori, fino alla	
	conclusione delle operazioni di collaudo, verifica ed accettazione dell'opera.	
	Rientrano nell'oggetto del Contratto e costituiscono obblighi	
	dell'Appaltatore, tutti i lavori, opere, le somministrazioni, le prestazioni e le	
	forniture, anche ove non espressamente indicate, per l'esecuzione dell'opera	
	funzionale allo scopo per cui è realizzata ed in conformità del Progetto	
	esecutivo, ai contenuti dell'offerta e delle raccomandazioni e/o prescrizioni,	
	comunque denominate, dettate in sede di approvazione dello stesso e in	
	conformità delle prescrizioni formulate da AIPo , anche in corso di	

	realizzazione dell'opera, e dai competenti Enti terzi.	
	L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e	
	disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità	
	dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni	
	altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale	
	sottoscritto dal R.U.P in data _____, consentono l'immediata	
	esecuzione dei lavori.	
	<b><u>Articolo 2 – Definizioni</u></b>	
	Nell'ambito del presente contratto s'intende per:	
	▪ Appalto: l'appalto dei lavori e le prestazioni tutte di cui al presente	
	contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti;	
	▪ Codice dei Contratti: D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii;	
	▪ Codice dell'amministrazione digitale: indica il "Codice dell'amministrazione	
	digitale" emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;	
	▪ Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;	
	▪ Capitolato Speciale d'Appalto e Progetto Esecutivo: i documenti	
	predisposti da AIPo per la programmazione dei lavori, posti a base di gara,	
	come pubblicati da AIPo sulla piattaforma telematica di _____;	
	▪ Documenti Contrattuali: i documenti di cui all'articolo 1, 2° comma del	
	presente Contratto; -	
	▪ GDPR: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche	
	con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera	
	circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;	
	▪ Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una Banca;	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore</li> </ul>	
	in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla	
	base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prestazioni Contrattuali: indica complessivamente le prestazioni, sia</li> </ul>	
	principali che accessorie, oggetto dell'Appalto;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D. Lgs.</li> </ul>	
	9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.	
	<b><u>Articolo 3 – Importo contrattuale.</u></b>	
	L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A., ammonta a Euro _____	
	( _____ / _____ ).	
	Tale importo risulta così suddiviso:	
	- Euro ..... (Euro ...../.....) per lavori;	
	- Euro 122.000,00 (centoventiduemila /00) per oneri per l'attuazione dei piani	
	di sicurezza;	
	- Euro 719.802,63 (settecentodiciannovemilaottocentodue /00) per costo	
	della manodopera;	
	Essendo le prestazioni "a corpo", il prezzo offerto non può variare, in	
	aumento o in diminuzione, secondo la qualità e quantità effettiva dei lavori	
	eseguiti.	
	Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno	
	escluso od eccettuato, necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in	
	quanto, nella determinazione dell'Offerta, l'Appaltatore ha tenuto in	
	considerazione tutte:	
	i. le disposizioni articolate nei Documenti di Gara;	

	ii. le prestazioni e gli apprestamenti che si rendano necessari per rispettare	
	le prescrizioni previste dal Progetto esecutivo, dal contratto, dal Capitolato	
	Speciale e dagli atti allegati e/o richiamati;	
	iii. ogni e qualsiasi adempimento comunque necessario per la completa	
	esecuzione dell'Opera a perfetta regola d'arte e funzionale allo scopo per	
	cui è realizzata, come prescritto dal Contratto e dal Capitolato Speciale.	
	Nessun compenso, risarcimento e/o indennizzo può essere richiesto per	
	lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente indicati nel	
	Capitolato Speciale, o nel Progetto esecutivo, siano rilevabili dagli elaborati	
	grafici, o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni	
	tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza	
	e corretta realizzazione dell'Opera funzionale allo scopo per cui è realizzata,	
	secondo le regole dell'arte e quanto previsto dal Contratto e dagli atti ad esso	
	allegati e/o richiamati.	
	<b><u>Articolo 4. Invariabilità del corrispettivo</u></b>	
	Non sono ammesse revisioni dei prezzi al di fuori dell'ipotesi prevista	
	dall'Art.60 del D.Lgs. n 36/2023 e s.m.i e non verranno riconosciuti ulteriori	
	compensi oltre ai prezzi contrattuali, quale che ne sia la causa di tale	
	richiesta.	
	<b><u>Articolo 5. Variazioni al progetto e al corrispettivo</u></b>	
	Qualora AIPo , per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o	
	ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto	
	delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023,	
	le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una	

	nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi	
	stabiliti mediante il relativo verbale di concordamento.	
	<b><u>Articolo 6 .Domicilio e rappresentanza dell'esecutore, pagamenti, tracciabilità flussi finanziari e direzione del cantiere.</u></b>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del Capitolato Generale di d'appalto	
	approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., l'esecutore ha eletto	
	domicilio nel Comune di _____.	
	Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere	
	registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto	
	previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono	
	essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o	
	postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la	
	piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai	
	dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese	
	generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche	
	devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non	
	esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non	
	riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.	
	Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto approvato	
	con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. e della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti a favore dell'esecutore	
	saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato le	
	cui _____ coordinate _____ bancarie _____ sono:	
	_____ intestato all'esecutore. Le	
	persone delegate ad operare sul conto sono _____	
	12	

	Sempre ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:	
	B88B20000340002.	
	Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.	
	19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., l'esecutore che non conduce i lavori	
	personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto	
	pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei	
	requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per	
	l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane	
	responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo	
	rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza	
	sul luogo dei lavori. AIPo può esigere il cambiamento immediato del	
	rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
	soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata	
	dall'Appaltatore ad AIPo la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni	
	responsabilità.	
	Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della	
	tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge	
	n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate ad AIPo	
	(codice univoco.....), e dovranno riportare i codici indicati nel presente	
	contratto. Il Codice Univoco Ufficio potrà essere modificato in corso di	
	esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente	
	comunicata al fornitore via PEC.	

	AIPO avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex	
	articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3	
	comma 9 bis della Legge n. 136/2010.	
	L'Appaltatore si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della	
	Legge n. 136/2010 e s.m.i., al RUP, entro sette giorni, eventuali modifiche	
	degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della	
	Legge n. 136/2010 e s.m.i..	
	<b><u>Articolo 7.Tempi, ritardi e penali</u></b>	
	I lavori per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi dovranno essere ultimati	
	in conformità ed in aderenza di quanto previsto dall'Art. 17 del Capitolato	
	Speciale di Appalto.	
	In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto ai tempi pattuiti, verranno	
	applicate le penalità previste dall'Art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto.	
	<b><u>Articolo 8.Anticipazione del prezzo</u></b>	
	E' prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura	
	del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art.	
	125 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.	
	L'anticipazione subordinatamente alla prestazione, da parte	
	dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa	
	conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19/1/2018, n. 31 di importo pari	
	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo	
	necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
	dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate	
	ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 s.m.i., o assicurative autorizzate alla	
	14	

	copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai	
	requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva	
	attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari	
	iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D. Lgs.	
	n. 385/1993 s.m.i. L'importo della garanzia viene gradualmente ed	
	automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo	
	recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'Appaltatore	
	decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei	
	lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.	
	Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla	
	data di erogazione della anticipazione.	
	Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un	
	importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di	
	graduale recupero della medesima.	
	<b><u>Articolo 9. Pagamenti</u></b>	
	All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento delle prestazioni secondo	
	quanto previsto agli artt. 29 e 30 del CSA; sugli importi per lavori e oneri	
	sicurezza il pagamento sarà effettuato al netto delle ritenute dello 0,50%	
	(zerovirgolacinque per cento) a garanzia dell'osservanza delle norme in	
	materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo	
	30, comma 5 bis, del Codice; le ritenute possono essere svincolate soltanto	
	in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di AIPo del	
	certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità	
	contributiva ("DURC").	
	Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati entro	



	i termini di:	
	- 30 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il certificato di	
	pagamento relativo ai suddetti criteri di pagamento del corrispettivo di	
	appalto è emesso contestualmente all'emissione dei relativi Stati di	
	Avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette	
	giorni dall'emissione degli stessi.	
	Ai sensi dell'articolo 31, commi 4, 5 e 6, del D.L. 69/2013, (conv. con modif.	
	nella L.n. 98/2013) e dell'art. 10, comma 2, Decreto interministeriale 30	
	gennaio 2015 s.m.i., l'emissione di ogni certificato di pagamento è	
	subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte	
	dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione	
	degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di	
	lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi	
	obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei	
	dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. A tal fine, il DURC relativo	
	all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori è acquisito d'ufficio da AIPo	
	avvalendosi dell'art. 16-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	
	(convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2). In tutti i	
	casi, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere ad AIPo la	
	documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti	
	previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove	
	dovuta.	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente	
	dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o contratti ad essi	

	assimilati o cottimi ai sensi dell'art. 105 del Codice, impiegato	
	nell'esecuzione del contratto, AIPo trattiene dal certificato di pagamento	
	l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento	
	diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	impiegato nell'appalto, il responsabile unico del procedimento invita per	
	iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi	
	entro i successivi 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi. Ove non sia stata	
	contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro	
	il termine sopra assegnato, AIPo paga anche in corso d'opera direttamente	
	ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle	
	somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore	
	inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	Il pagamento degli acconti del corrispettivo dell'appalto non costituisce	
	presunzione di accettazione dei lavori ed opere, ai sensi dell'art. 1666,	
	comma 2 Codice Civile.	
	Si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all'art.105, comma 13 del Codice degli Appalti, come meglio	
	specificato dal successivo art.15 e dall'articolo 57 del Capitolato <b>Speciale</b> .	
	<del>Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà</del>	
	<del>effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e prima della redazione del conto</del>	
	<del>finale. Il Direttore dei Lavori, a seguito della Certificazione dell'ultimazione</del>	
	<del>degli stessi, compilerà il conto finale dei lavori con le modalità di cui all'art.</del>	
	<del>14, comma 1, lett. e) del D.M. 7 Marzo 2018, n. 49.</del>	
	<del>All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento</del>	

	relativo alla rata di saldo, ,come meglio specificato dall'art. 31 del Capitolato	
	Speciale.	
	Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di	
	una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art	
	117, comma 9, del D.Lgs 36/2023 , pari all'importo della medesima rata di	
	saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo	
	intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione	
	del carattere di definitività del medesimo.conforme allo schema tipo di cui al	
	D.M. 19/1/2018, n. 31.	
	Nel caso di pagamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) il	
	RUP , prima di effettuare il pagamento a favore dell'Appaltatore, provvederà	
	ad una specifica verifica, ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, D.P.R. n.	
	602/1973 s.m.i, con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. Ministero	
	dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008.	
	Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione	
	di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del	
	Codice Civile.	
	Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli artt. 29-30-31-32 del	
	Capitolato Speciale di appalto.	
	<b><u>Articolo 10 – Sospensioni o riprese dei lavori.</u></b>	
	È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare	
	le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e con	
	le modalità di cui all'art 10 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei	
	Trasporti 7/03/2018, n. 49 e come meglio specificato negli artt. 19 e 20 del	
	Capitolato Speciale.	

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all'art 10, comma 2, lettere a), b,) c), e d) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

**Articolo 11– Responsabilità dell'Appaltatore. obblighi ed oneri.**

L'Appaltatore è responsabile verso AIPo dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire AIPo per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare AIPo da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare AIPo da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente da AIPo. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà AIPo da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei

	suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari	
	tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti	
	dall'esecuzione del presente Contratto.	
	L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le	
	prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti	
	sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque	
	con ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che	
	prevedano:	
	i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale,	
	anche ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,	
	convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal	
	D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134;	
	ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla	
	presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di	
	idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle	
	ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul	
	valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni	
	svolte nell'ambito del presente appalto.	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato	
	speciale di Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza	
	del capitolato generale di appalto per quanto applicabile, con particolare	
	riferimento a quelli di cui agli articoli 66 e 67 del Capitolato Speciale di	
	Appalto.	
	In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico	

	dell'Appaltatore le spese per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) attrezzi ed opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione	
	piena e perfetta dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano	
	occorrere dal giorno di consegna fino al compimento del collaudo	
	provvisorio;	
	e) le vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature	
	per la direzione dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
	l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.	
	L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e	
	ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge	
	e di regolamento.	
	La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o	
	da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in	
	rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della	
	Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese	
	operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da	
	esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti	
	nel cantiere. La Direzione del cantiere, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del	
	Ministero dei LL.PP. 19.04.2000 n. 145, è assunta da	

	_____ , nato a _____ , il	
	_____ , in qualità di _____ , abilitato	
	secondo le previsioni del Capitolato Speciale.	
	L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la	
	gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto	
	di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale	
	dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in	
	tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di	
	detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o	
	nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore s'impegna a comunicare	
	tempestivamente all'Ente Appaltante le eventuali modifiche del nominativo	
	del Direttore di cantiere.	
	<b><u>Articolo 12 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza</u></b>	
	<b><u>e assistenza</u></b>	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	
	assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi,	
	termini e misura previsti nel Capitolato Speciale.	
	L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
	di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte	
	le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi	
	integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove	
	sono eseguiti i lavori.	

	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente, qualora l'Appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni	
	non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità	
	della richiesta, AIPo può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni	
	arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme	
	dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.	
	<b><u>Articolo 13 . Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u></b>	
	L'Appaltatore deve depositare presso la Stazione appaltante, entro quindici	
	giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima	
	della consegna dei lavori:	
	a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16 del decreto	
	legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;	
	b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie	
	scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere	
	e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del	
	piano di coordinamento e sicurezza; il piano di sicurezza comprenderà il	
	Piano delle Demolizioni che ne costituisce parte integrante;	
	c) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.	
	AIPo ha provveduto a far redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento	
	di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, allegato al Progetto	
	esecutivo, del quale l'Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione	
	l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest'ultimo ha facoltà	
	altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza	
	all'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto, assumendone ogni onere ed	
	obbligo, nessuno escluso od eccettuato.	



	L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza	
	nella fase operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui alle lettere	
	a),b) e c) ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi	
	lavorativi utilizzati.	
	<b><u>Articolo 14 – Collaudo</u></b>	
	Il collaudo, ai sensi dell'Art. 116 del D.Lgs. 36/2023. verrà effettuato con le	
	modalità previste nell'Allegato II.14	
	Il certificato di collaudo dovrà essere emesso entro 6(sei) mesi dalla data di	
	ultimazione dei lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento.	
	La Stazione Appaltante provvederà ad approvare il Certificato di Collaudo.	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al	
	presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che	
	ha carattere provvisorio.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua	
	emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di	
	quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni	
	equivale ad approvazione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla	
	garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla	
	intervenuta liquidazione del saldo.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché non riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare	
	esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere	
	definitivo.	
	L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla	

gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo.

**Articolo 15 – Divieto di cessione-Subappalto - Avvalimento.**

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto è consentita e disciplinata dall'Art. 120, con le modalità di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2030 e s.m.i.

L'affidamento in subappalto, o in cottimo, è consentito nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023 previa autorizzazione di AIPO, subordinata all'acquisizione dell'occorrente documentazione, come meglio specificato nel Capitolato Speciale alle condizioni e con i limiti ivi stabiliti. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di voler subappaltare, nel rispetto dell'art. 119 del Codice, riguardano le seguenti attività:\_\_\_\_\_ facenti parte della Categoria prevalente (\_\_\_\_\_) e i lavori appartenenti alle Categorie\_\_\_\_\_.

I tempi per il rilascio dell'autorizzazione scritta del subappalto da parte di AIPO non possono costituire motivo per chiedere sospensioni, o proroghe, dei termini di ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Per quanto attiene al pagamento dei lavori subappaltati nei casi non previsti dal D.Lgs. 36/2023, i pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori verranno effettuati direttamente dall'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,

	copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia	
	effettuate. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti, anche	
	parzialmente, qualora accerti il mancato pagamento del subesecutore, nei	
	termini di legge.	
	L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi	
	alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza	
	alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il D.L., il Coordinatore della	
	sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva	
	ottemperanza al detto obbligo.	
	L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli	
	adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti	
	dalla normativa vigente.	
	L'Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	nonchè a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla	
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia	
	dell'inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere ai sensi di legge la	
	documentazione inerente il subappaltatore utile e necessaria ai fini	
	dell'esperimento dei controlli antimafia nei confronti di quest'ultimo.	
	L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile in via esclusiva nei confronti	
	di AIPo per l'esecuzione dei Lavori oggetto di subappalto, sollevando AIPo	
	da ogni pretesa dei subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni,	
	avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.	
	L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli	

	obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.	
	L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico	
	e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per	
	il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì	
	responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei	
	subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
	nell'ambito del subappalto.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono ad AIPo prima	
	dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti	
	previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e	
	antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008	
	s.m.i.	
	Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del	
	subappalto, AIPo acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo	
	all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di	
	subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante	
	dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del D.	
	Lgs. 50/2016 s.m.i..-	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente,	
	il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del	
	lavoro per i necessari accertamenti.	
	In relazione all'avvalimento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.	
	104 del D.Lgs. 36/2023.	

	Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il	
	certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di	
	subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Qualora l'impresa ausiliaria	
	assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa è	
	tenuta alla integrale applicazione delle norme applicabili al subappalto.	
	L'Appaltatore rimane, comunque, responsabile dell'attività dell'impresa	
	ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti, ferma restando,	
	ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, la responsabilità solidale	
	dell'impresa ausiliaria e dell'Appaltatore nei confronti di AIPo in relazione alle	
	prestazioni oggetto del contratto.	
	Il contratto di avvalimento, presentato in sede di gara in originale o copia	
	autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del	
	concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse	
	necessarie per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del	
	Codice, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle	
	risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.	
	È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Stazione	
	appaltante ogni eventuale modifica del contratto.	
	Nel caso l'impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo dell'Appaltatore,	
	quest'ultimo deve comunicare, tempestivamente, ad AIPo le eventuali	
	modifiche societarie.	
	AIPo si riserva di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che ritenga necessari	
	in relazione al contratto di avvalimento e, in caso di modifica dello stesso	
	durante l'esecuzione del Contratto, ad adottare tutti i provvedimenti	
	conseguenti.	

	Ai sensi dell'art. 104, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, AIPO esegue in corso	
	d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e	
	delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché	
	l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal	
	fine il Responsabile unico del procedimento ("RUP"), coadiuvato dal Direttore	
	dei Lavori, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto	
	siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa	
	ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi	
	derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del presente	
	contratto d'appalto; ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del	
	contratto di avvalimento le comunicazioni inerenti all'esecuzione dei lavori.	
	L'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 104 del D.Lgs n. 36/2023, può	
	concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte	
	dell'Appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero	
	ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti	
	del subesecutore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la	
	preventiva risoluzione del contratto e la successiva escussione della	
	garanzia fideiussoria.	
	L'Appaltatore dà atto che il subappalto non comporta alcuna modifica agli	
	obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico	
	soggetto responsabile nei confronti di AIPO di quanto subappaltato; peraltro,	
	l'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad AIPO o a	
	terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al suo personale.	
	<b><u>Articolo 16 – Cauzione definitiva.</u></b>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti	

	da questo allegati e/o richiamati, l'Appaltatore ha prestato la garanzia	
	fideiussoria definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 , con le modalità	
	previste all'Art. 106, conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19/1/2018, n.	
	31, mediante Fideiussione bancaria/Polizza fidejussoria rilasciata da	
	_____ - Agenzia di	
	_____. Cod. _____ -	
	numero _____, emessa in data	
	_____ per l'importo di Euro	
	_____ ( ____ / ____ ), pari al	
	_____ % ( _____ per cento),	
	dell'importo del presente contratto poiché, ai sensi del sopracitato articolo, il	
	ribasso offerto dall'Appaltatore è pari al _____ per cento.	
	Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs 36/2023, la garanzia definitiva è	
	progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel	
	limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.	
	L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data	
	di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici	
	mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo	
	svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di AIPO, con la sola	
	condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte	
	dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo	
	documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta	
	esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati	
	di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti	
	dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.	

	La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere	
	effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio.	
	La garanzia deve essere integrata ogni volta che AIPO abbia proceduto alla	
	sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di	
	inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di compenso	
	da corrispondere all'Appaltatore.	
	Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la cauzione o fideiussione sono	
	prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e	
	del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in	
	più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva	
	comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia	
	cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio. AIPO ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo	
	massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il	
	completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'Appaltatore ed ha il diritto di valersi della	
	cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per	
	le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
	assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti in cantiere. AIPO può incamerare la garanzia per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti	
	dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e	
	31	



	dei regolamenti sul trattamento, tutela, protezione, assicurazione, assistenza	
	e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto;	
	l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di AIPO senza	
	necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore	
	di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Sono nulle le	
	pattuizioni contrarie o in deroga.	
	Trova applicazione, per lo schema della fidejussione, la disciplina di cui	
	all'art. 106 del D.Lgs n. 36/2023.	
	<b><u>Articolo 17 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione,</u></b>	
	<b><u>responsabilità civile verso terzi</u></b>	
	Ai sensi dell'articolo 116, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore	
	assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda	
	i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse	
	arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività	
	connesse, sollevando AIPO ed i soggetti da essa incaricati, da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	L'Appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni alle	
	opere, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del collaudo	
	provvisorio, con polizza numero _____, rilasciata in data	
	_____, dalla _____, per un massimale di €	
	_____, -----	
	----	
	L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per	
	danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza	
	numero _____, rilasciata in data _____	

	dalla _____, per un massimale di €	
	_____ - - -	
	Qualora per il mancato rispetto di condizioni previste dalla polizza, secondo	
	quanto stabilito dalla relativa disciplina contrattuale, la garanzia della polizza	
	assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'Appaltatore sarà	
	direttamente responsabile nei confronti di AIPO per i danni da questi subiti in	
	dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto; parimenti l'Appaltatore è	
	integralmente responsabile per i danni che superino i massimali e per gli	
	importi o percentuali di scoperto o di franchigia eventualmente previsti dalla/e	
	copertura/e assicurativa/e.	
	La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del	
	Verbale di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione	
	del Certificato di collaudo provvisorio e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi	
	dalla data di ultimazione dei Lavori, risultante dal Certificato di ultimazione.	
	In caso di emissione del Certificato di collaudo per parti determinate	
	dell'Opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non	
	ancora collaudate.	
	L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di	
	commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della	
	garanzia nei confronti di AIPO.	
	Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni	
	e in conformità agli schemi tipo allegati di cui al comma 9, art. 103 del D.Lgs.	
	n. 50/2016.	
	<b><u>Articolo 18 - Recesso.</u></b>	
	AIPO avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni	
	33	

	momento, ai sensi dell'articolo 2237 co. 1 C.C e ai sensi dell'articolo 123 del	
	D.Lgs. 36/2023 e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente	
	eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto	
	unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del	
	recesso calcolate con le di cui all'Allegato II.14.modalità L'Appaltatore	
	rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore	
	compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese e non potrà pretendere	
	qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.	
	La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto	
	dall'Appaltatore , ovvero mediante posta elettronica certificata.	
	<b><u>Articolo 19 – Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità.</u></b>	
	In ragione della condizione risolutiva a cui è sottoposto e di cui si è dato	
	ragione nelle premesse, il presente contratto si intenderà risolto con effetto	
	retroattivo in caso di esito negativo delle verifiche antimafia ex D. Lgs.	
	159/2011.	
	Costituisce causa di risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'Art. 1465	
	del Codice Civile , il verificarsi di una o più delle condizioni di cui agli Art. 121	
	e 122 del D.Lgs.23/2030.	
	AIPO potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.	
	ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
	sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative	
	all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta	
	misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui	
	agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater	

	c.p., 320c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.	
	La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva	
	comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale	
	prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui	
	all'art. 32 del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge 114 del	
	2014.	
	Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la	
	comunicazione della decisione assunta da AIPo è fatta all'Appaltatore nella	
	forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,	
	anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione	
	della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza	
	delle attività.	
	Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in	
	caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il	
	curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di AIPo	
	secondo le modalità sancite dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023.	
	Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori,	
	oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni	
	di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma	
	7, del Decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante	
	o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di	
	sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non	
	operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa	
	è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle	
	informazioni del Prefetto.	

Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della risoluzione AIPO tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 20 – Trattamento dei dati personali.**

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.

In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'accesso alle modalità, finalità e categorie di trattamento, come ogni altro obbligo di legge in materia di Privacy e tutela dei dati personali può essere

richiesto tramite e-mail all'indirizzo: [protocollo@cert.agenziapo.it](mailto:protocollo@cert.agenziapo.it)

### **Articolo 21 – Controversie.**

1. Ai sensi dell'articolo 210 del D.lgs. n. 36/2023, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 dello stesso articolo.

Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata

2. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo cui al comma 1.

3. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023.

4. Il RUP, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata della DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, deciderà quale procedura adottare tra quelle previste al comma 5 dell'Art. 210.

5. Verranno quindi applicate le procedure previste dal comma 6 dell'Art. 210 del D. Lgs 36/2023 con formulazione di una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione appaltante e all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto tra le parti. L'accordo ha natura di transazione ( Art. 112 del D.Lgs. 36/2023).In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero in caso di inutile decorso del termine di accettazione, sarà adito il giudice ordinario in quanto è escluso il ricorso all'arbitrato e la competenza spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

6. Ai sensi dell'Art. 215 del D.Lgs. 36/2023, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nell'esecuzione del contratto,

	ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice.	
	Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ,la costituzione del collegio è obbligatoria.	
	7. Il collegio consultivo tecnico opererà secondo le procedure stabilite all'Art. 215 , 216, 271, 218 e 219.del D.Lgs. 36/20223.	
	8. La procedura di cui ai commi precedenti può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.	
	9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.	
	10. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'Art. 55 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Parma ed è esclusa la competenza arbitrale.	
	11. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.	
	<b><u>Articolo 22 – Spese contrattuali, imposte, tasse.</u></b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:	
	-le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto;	
	- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività e l'eventuale a messa in funzione degli impianti;	
	-le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del	

	cantiere e all'esecuzione delle attività;	
	-le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al	
	perfezionamento e alla registrazione del Contratto;	
	-ai sensi dell'Art 225 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico che si	
	aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare, entro il termine di 60	
	giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta	
	ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;	
	- ai sensi dell'Art. 225 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico che si	
	aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare, entro il termine di 60	
	giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani.	
	Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti	
	occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione	
	del certificato di collaudo tecnico amministrativo.	
	Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari	
	aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e	
	tasse di cui alle clausole che precedono, le maggiori somme sono comunque	
	a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato	
	Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.	
	A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,	
	direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto	
	dell'Appalto.	
	Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);	
	l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si	
	intendono I.V.A. esclusa.	
	Le parti richiedono la registrazione del presente contratto a taxa fissa ai	



	sensi dell'Art. 38 del D.P.R.n 634/1972 e s.m.i. , integrato dall'Art. 40 del	
	D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i., trattandosi di operazione soggetta ad	
	I.V.A.	
	<b><u>Articolo 23 – Codice di comportamento</u></b>	
	L'Appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto	
	degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n 62 e s.m.i. e dal “Codice di	
	Comportamento Aziendale dell'AIPo, Allegato A) della delibera n 5 del 6	
	Febbraio 2014”, disponibile sul sito web di AIPo.	
	La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento	
	contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del contratto.	
	<b>CONVENUTO TUTTO QUANTO PRECEDE</b>	
	La/Il ..... sempre in rappresentanza di AIPo affida all'Appaltatore	
	l'esecuzione dell'appalto in oggetto e si impegna a far pagare l'importo dei	
	lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco	
	Prezzi contrattuali e dal presente contratto.	
	Si allegano al presente atto sotto la lettera a fianco indicata :	
	A) Atto costitutivo dell'A.T.I ( in caso di aggiudicazione ad A.T.I.).	
	B) Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.	
	C) Dichiarazione di conformità rispetto agli standard sociali.	
	D) il Capitolato Speciale d'Appalto.	
	E) Il Capitolato Generale approvato con D.M. 19.04.2000 n 145	
	limitatamente alle norme non abrogate.	
	F) Gli elaborati grafici e descrittivi posti a base di gara.	
	G) Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il piano operativa (POS).	
	40	

	H) Il programma di esecuzione delle lavorazioni.	
	I) Il presente schema di contratto.	
	L) La cauzione definitiva e le polizze di garanzia.	
	G) Dichiarazione dei conti dedicati.	
	H) La dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui é	
	stata manifestata l'intenzione di subappaltare i lavori e sono stati indicati ai	
	sensi e per gli effetti della medesima disposizione, i lavori o le parti di opere	
	ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende	
	subappaltare;	
	I) <i>[eventuale in caso di avvalimento]</i> : il contratto di avvalimento stipulato tra	
	l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria____, allegato sotto la lettera "...."	
	Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti	
	nel fascicolo dell'Ufficio Gare e Contratti. I menzionati documenti si	
	intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché	
	non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso AIPo.	
	I documenti sopraelencati sono sottoscritti dalle Parti e, fatti salvi quelli	
	espressamente indicati, sono depositati agli atti di AIPo. I prezzi offerti nella	
	"Lista delle lavorazioni e delle forniture", sono vincolanti anche per la	
	definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o	
	detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai	
	sensi del D.Lgs 36/2023 . Fanno, altresì, parte del Contratto i documenti	
	presentati dall'Appaltatore in sede di Offerta e tutta la documentazione	
	presentata in sede di gara e di verifica dell'anomalia a giustificazione dei	
	prezzi offerti dall'Appaltatore. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le	
	disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali	
	41	

sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale  
realizzazione delle prestazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia  
e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica  
esecutiva.

**PER L'AIPO**

.....

**PER L'IMPRESA**

II .....

.....